



depositato  
25.10.2014

## IL TRIBUNALE DI AVEZZANO

Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dr. Eugenio Forgillo	Presidente
Dr. Francesco Lupia	Giudice
Dr. Francesca Proietti	Giudice relatore

ha emesso il seguente

### DECRETO

Nel procedimento di concordato preventivo n°4/2013 promosso con ricorso *ex art* 160 e ss. legge fallimentare

DA

**IL NORCINO FP SNC DI GIUSEPPE FANTOZZI**, (01369470669) in persona del suo legale rappresentante Fantozzi Giuseppe, con sede in Avezzano alla Via dei Ciclamini snc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ciaccia e Luca Sanità.

CONTRO

**MASSA DEI CREDITORI.**

OSSERVA

(1) In data 26 aprile 2013 IL NORCINO FP SNC ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, riservandosi di produrre il piano di risanamento nel termine concesso dal Tribunale; contestualmente al deposito del ricorso, ha prodotto certificato camerale, bilancio di esercizio per gli anni 2010, 2011 e 2012 e modello unico di riferimento, nonché verbale dell'assemblea dei soci per l'autorizzazione prevista dall'art. 152 L. fall. (cfr. doc. da 1 a 5 allegati al fascicolo di parte).

Con la prima relazione periodica, al §10, la richiedente ha comunicato che *in data 18.3.2013, data anteriore rispetto alla presentazione della domanda di concordato, ha stipulato con atto a rogito Notaio Simona Iorio contratto di affitto d'azienda con la società Il Norcino srl, nonché in data 20.3.2013 contratto di locazione commerciale con la società Il*

Norcino srl dell'immobile sito in Avezzano Via dei Ciclamini snc, depositando copia dei menzionati contratti.

In corso di procedura, la società ricorrente ha depositato (il 5.3.2014, data fissata per l'adunanza dei creditori), scrittura privata sottoscritta da Fantozzi Giuseppe, legale rappresentante de IL NORCINO FP SNC, e Fantozzi Marziano, legale rappresentante de Il Norcino srl, con la quale le parti hanno aggiunto al contratto di affitto d'azienda una clausola penale di € 160.000,00 per il caso di recesso anticipato dal contratto, nonché l'impegno a carico dell'affittuario di sostenere tutte le spese di straordinaria manutenzione necessarie al corretto funzionamento dell'azienda e del locale commerciale sede di svolgimento dell'attività di impresa.

Il Tribunale, con decreto 16/17.5.2013, ha concesso termine di giorni 60 per il la presentazione della proposta definitiva, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L. Fall.

Il successivo 22.6.2013, su richiesta della società ricorrente, il Tribunale ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni per il deposito della proposta definitiva e della documentazione di supporto, sino al 9.10.2013, tenuto conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre.

Il 9.10.2013 IL NORCINO FP SNC ha formulato, in via definitiva, la seguente proposta: 1) Continuità aziendale, da un lato, mediante stipulazione (prima del deposito de ricorso) di un contratto di affitto di azienda con la società Il Norcino srl, con sede in Avezzano, CF 018848606687, per la durata di anni dieci, prorogabile, per un canone annuo di € 82.000,00, con clausola del *solve et repete*; dall'altro, mediante stipulazione di contratto di locazione di immobile, con la medesima società Il Norcino srl (per un canone annuo di € 18.000,00), oltre ad un contratto di locazione con il sig. Lastella Livio per un canone di € 6.000,00 annui; 2) suddivisione dei creditori sociali in tre classi, prevedendo il pagamento integrale dei creditori di cui alla prima classe (creditori privilegiati *ex lege*), il pagamento in misura pari al 62% dell'unico creditore di cui alla seconda classe (Monte dei Paschi di Siena, munito di garanzia ipotecaria), pagamento in misura del 27% per i creditori (chirografari) di cui alla terza classe; 3) reperimento delle risorse finanziarie necessarie per i citati pagamenti dall'incasso dei crediti e dai canoni di affitto e di locazione; 4) offerta in garanzia reale (ipoteca) dell'immobile di proprietà del socio illimitatamente responsabile Samanta Fantozzi,



sito in Celano alla Via G. Leopardi n°23, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione; 5) il tutto per una durata temporale di anni 6.

Con decreto 16/17.10.2013, il Tribunale, previa delibazione sommaria della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità prescritte dalla legge fallimentare (segnatamente, il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla richiedente emergono elementi tali da far ritenere, seppure nell'ambito della cognizione sommaria richiesta in questa sede, una positiva valutazione della domanda di concordato preventivo relativamente al solo profilo della cd. fattibilità giuridica (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n°1521/2013); ritenuto altresì che sono state rispettate le condizioni previste dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare), ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della richiedente, indicando "erroneamente" nel dispositivo la cessione dei beni in luogo della continuità aziendale, come, invece, specificato nel testo della motivazione e come concretamente richiesto *ab initio* dalla società interessata, nominando Commissario Giudiziale il dott. Agostino Di Pasquale e fissando al 5.3.2014 ore 12,00 l'adunanza dei creditori; ha fissato la somma di € 40.000,00 da depositare come anticipo per le spese di procedura.

Il 20.2.2014 la società ricorrente ha rettificato ed integrato la proposta originaria, rimodulando gli impegni assunti in precedenza, dando conto della necessità di rivedere le voci crediti e debiti, in ragione di un presumibile minor realizzo dell'attivo (incasso dei crediti in misura inferiore a quanto stimato); dell'emersione di maggiori passività (sanzioni, interessi ed aggi conseguenti alle cartelle esattoriali per debiti tributari e previdenziali); della rideterminazione dei costi di gestione attesi dalla continuità aziendale.

A tal fine, ha prodotto – come già anticipato – scrittura privata "aggiuntiva" ai contratti di affitto d'azienda e di locazione commerciale, con previsione di penale di € 160.000,00 per il caso di recesso anticipato dal contratto di affitto e con obbligo di manutenzione straordinaria dei locali locati a carico di Il Norcino srl; ha rettificato in ribasso la percentuale di realizzo per i creditori chirografari di cui alla classe 3; ha previsto il prolungamento di un anno della durata complessiva del piano concordatario.

La società proponente ha provveduto ad adempiere tempestivamente a quanto disposto con il decreto di apertura della procedura, assumendo tra l'altro un atteggiamento collaborativo nel corso dell'intero *iter*.

Con analitica relazione, depositata in data 24 febbraio 2014, il Commissario Giudiziale ha descritto l'attività espletata; ha fornito informazioni sulla società proponente e



sui soci illimitatamente responsabili, soffermandosi compiutamente sulle ragioni della situazioni di crisi in cui versa la proponente, ritenendo che *non vi sono stati occultamenti, distruzioni, dissimulazioni o dissipazioni di beni da parte del debitore; non risultano esposte o riconosciute passività inesistenti; non c'è stata sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità ovvero la stessa non è tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari; non risultano compiute operazioni di grave imprudenza per ritardare la richiesta di ammissione alla procedura; la società ha tenuto i libri e le altre scritture obbligatorie previste dalla legge e li ha tenuti in maniera sostanzialmente regolare.*

Ha evidenziato, quale unico elemento di criticità, che *i soci hanno tenuto la società in un crescente stato di sottopatrimonializzazione, effettuando prelevamenti anche superiori agli utili maturati, come testimoniato anche dal credito verso soci iscritto in bilancio per € 134.752.*

Ha evidenziato, ancora, che nella proposta è previsto il pagamento non integrale del creditore ipotecario di cui alla classe 2, precisando che il professionista attestatore ha reso la dichiarazione prescritta dall'art. 160 L. Fall. (segnatamente, l'attestatore, alla luce della perizia di stima allegata, ha dichiarato che la liquidazione fallimentare non consentirebbe un risultato migliorativo rispetto alla proposta concordataria).

Ha provveduto alla stima dei beni mobili e immobili della società e dei soci illimitatamente responsabili, avvalendosi dell'ausiliario nominato dal G.D. Ing. Pasquale Palma (a pag. 21 della relazione vi è analitica tabella sull'attivo); ha esaminato il passivo (cfr. pag. 23 e 24); ha indicato le spese di procedura (cfr. pag. 26).

Ha concluso rilevando che la garanzia immobiliare offerta da Fantozzi Samanta ha valore pressoché nullo, siccome trattasi di immobile già gravato da due ipoteche; ha rappresentato che la liquidazione fallimentare potrebbe risultare peggiorativa rispetto alle condizioni di pagamento previste dal piano; ha espresso parere favorevole al piano concordatario.

All'esito della rettifica/integrazione del piano originario, nonché nel corso dell'udienza del 21.5.2014, fissata dinanzi al Collegio a termini dell'art. 180 L. Fall., ha ribadito il parere favorevole all'omologazione del concordato preventivo proposto da Il Norcino FP di Fantozzi Giuseppe.



(2) Il 5.3.2014 si è tenuta dinanzi al giudice delegato dott.ssa Francesca Proietti (la quale, all'esito di concorso interno, ha assunto il ruolo tabellare già rivestito dal dott. Francesco Elefante) l'adunanza dei creditori.

A quella data, dato atto che non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 L. Fall., il G.D. ha ordinato il deposito del verbale in Cancelleria, fissando termine sino al 25.3.2014 per la manifestazione del voto.

Il 26 e il 27.3.2014, il Commissario Giudiziale ha depositato le manifestazioni di voto allo stesso pervenuto e tali manifestazioni sono state collocate a margine del verbale d'udienza del 5.3.2014.

Con relazione 10.5.2014, il Commissario Giudiziale ha dato atto che hanno espresso voto contrario n°7 creditori per l'importo nominale di € 644.600,62 che rappresenta il 48,57% della massa creditoria ammessa al voto, che ammonta ad €1.327.111,93 (inclusa la somma di € 129.174,15 considerata in chirografo ai fini del voto).

Tutti i creditori che non hanno espresso voto alcuno, sono stati considerati consenzienti.

Pertanto, tenuto conto dell'elenco dei creditori di cui alle tre classi formate e dell'ammontare dei rispettivi crediti, l'importo dei crediti favorevoli alla proposta di concordato è risultato pari a € 682.511,31, che rappresenta il 51,43% della massa (da intendersi tanto quale maggioranza dei creditori ammessi al voto quanto quale maggioranza delle classi).

(3) Con provvedimento del 16.7/1.8.2014, il Collegio ha fissato udienza al 24.9.2014 per l'audizione delle parti per consentire al Tribunale di verificare se *ricorrono le condizioni di ammissibilità* della proposta alla luce della qualificazione giuridica prospettata dalla società ricorrente (concordato con continuità aziendale a fronte di un affitto d'azienda stipulato prima del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura).

(4) Esaurita la trattazione dei *fatti processuali* che hanno caratterizzato la presente procedura, occorre innanzitutto, in rito, revocare il provvedimento interlocutorio da ultimo citato nella parte in cui ha demandato al Commissario Giudiziale di comunicare la data d'udienza al ceto creditorio.

Invero, all'esito di un maggiore approfondimento sul procedimento da applicare nel caso *de quo*, il Tribunale ritiene di dover procedere direttamente alla delibazione del ricorso che ne occupa (senza rimessione sul ruolo per il perfezionamento delle comunicazioni al ceto



creditorio, come previsto originariamente) in ragione della peculiare natura del giudizio di omologazione.

E' noto, infatti, che secondo recente giurisprudenza di legittimità e di merito, l'autorità giudiziaria è tenuta ad effettuare il giudizio di ammissibilità della proposta in tutte le fasi salienti della procedura, dal deposito del ricorso fino all'omologazione compresa: cfr. Cass. Sez. Un. n°1521/2013 RV 624796: *in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro; cfr. Cass. n°10778/2014 RV 631417: nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell'assenza di atti o fatti di frode ed, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione. Ne consegue che, a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall'art. 173 legge fall., il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento; Cass. n°21901/2013 RV 627746: *in tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di**

proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori; Cass. n°13083/2013 RV 626689: in tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica.

In altri termini, va precisato che il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza e/o la persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura anche nella fase di omologazione (non coglie, dunque, nel segno la tesi della difesa del ricorrente che vorrebbe ridurre il giudizio di omologa a mera verifica formale del raggiungimento delle maggioranze prescritte per l'approvazione).

(5) In ordine alla legittimazione, si è già detto, il ricorso per la presentazione della domanda di concordato è sottoscritto dal legale rappresentante della società, Fantozzi Giuseppe, all'uopo autorizzato in forza di delibera dell'assemblea dei soci del 22.4.2010, come prescritto dall'art. 152, lett. a), L. Fall..

Sotto il profilo soggettivo, dato atto che non sussistono più i molteplici requisiti soggettivi di meritevolezza previsti prima della riforma, il nuovo testo dell'art. 160, 1° comma, L.F. annovera tra le condizioni di ammissibilità solo la qualifica di imprenditore fallibile.

Sul punto la società istante, regolarmente iscritta al registro delle imprese ed *effettivamente* operante (ma sul punto si, tornerà diffusamente tra breve) è senza dubbio un imprenditore commerciale di cui all'art. 1 L.F. non di piccole dimensioni, poiché ha superato i



limiti dimensionali di fallibilità, come agevolmente desumibile dai bilanci e dalle dichiarazioni dei redditi allegati col ricorso.

Ancora, la società proponente versa in una situazione economico-finanziaria estremamente critica, tenuto conto del rapporto negativo tra patrimonio e passivo (si consideri che le passività superano in modo consistente le attività/ricavi di esercizio; il C.G. ha ben rappresentato la situazione di sovraindebitamento in relazione alla situazione di sottocapitalizzazione costantemente tenuta dalla società) attesa le difficoltà finanziarie e di liquidità riscontrate nello svolgimento della propria attività, e le modalità di pagamento in percentuale proposte, per la durata del piano, qualificabile come vera e propria insolvenza a fronte della comprovata impossibilità di far fronte con regolarità e normalità alle proprie obbligazioni.

Tra le condizioni oggettive richieste per l'ammissione alla procedura vi deve essere la predisposizione di una proposta che rappresenta l'elemento focalizzante della successiva relazione del professionista che va predisposta al fine di convincere i creditori a prestare la loro adesione alla proposta.

Nella specie, il piano, finalizzato ad adempiere integralmente alle obbligazioni prededucibili, nella misura del 62% quella privilegiata (ipotecaria) e nella misura del 14% del ceto creditorio chirografario di cui alla classe 3 risulta ipotizzato ed articolato con la finalità di preservare il valore dell'azienda tanto nel piano originario, quanto nel piano rettificato, depositato il 20.2.2014, prima dell'adunanza dei creditori, come confermato dal professionista attestatore.

(6) IL NORCINO FP SNC di Fantozzi Giuseppe, come indicato in precedenza, ha inteso promuovere un concordato in continuità aziendale per aver affittato, prima del deposito del ricorso, a Il Norcino srl la propria azienda in forza di un contratto della durata di anni dieci, concordando, inoltre, una penale di € 160.000,00 per il caso di recesso anticipato e l'obbligo di manutenzione straordinaria del laboratorio a carico dell'affittuario.

La qualificazione giuridica proposta con il ricorso in esame non pare condivisibile alla luce delle conclusioni cui è pervenuta la più autorevole giurisprudenza di merito sull'argomento (cfr. Tribunale di Terni 28.1.2013, Tribunale di Monza 11.6.2013, Tribunale di Ravenna 29.10.2013, Tribunale di Cuneo 29.10.2013, Tribunale di Patti 12.11.2013, tutte reperibili su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).





Invero, le pronunce appena citate mettono bene in evidenza che una proposta e, di conseguenza, un piano possono dirsi in continuità in quanto la proponente preveda esplicitamente l'obbligo di acquisto dell'azienda in capo all'affittante, obbligo che nel caso in esame non è minimamente previsto né prospettato.

La previsione di acquisto risulta necessaria per rendere la proposta (e il connesso piano) conforme al dettato normativo (l'art. 186 *bis* L. fall. annovera la cessione e il trasferimento, alludendo al trasferimento definitivo in capo ad un terzo del rischio di impresa) e per consentire ai creditori di conseguire un'informazione accurata ed adeguata sull'ipotesi di risoluzione della crisi da esaminare.

In caso di affitto d'azienda fine a se stesso – ossia senza previsione di cessione e/o acquisto in favore dell'affittante – di durata superiore alla proposta concordataria, con canone d'affitto in misura fissa e del tutto disancorato dal flusso economico dell'impresa affittante – della quale, allo stato, non è dato conoscere il piano industriale – determina una incolmabile lacuna informativa a detrimento del ceto creditorio che pregiudica la stessa fattibilità giuridica della proposta, per di più in assenza di previsione di adeguate garanzie e cautele per il caso di retrocessione (rispetto alla quale non è minimamente affrontato il tema dell'eventuale responsabilità solidale verso terzi).

Va pure rilevato che, alla luce della natura effettiva della proposta/piano in esame (meramente liquidatoria), l'ipotesi di risoluzione concordata della crisi si pone in insanabile contrasto con l'art. 2740 c.c., posto che l'unica fonte finanziaria di pagamento (parziale) dei creditori è indicata nei soli canoni di affitto d'azienda e di locazione di immobili.

(7) Ferme le considerazioni che precedono sull'inammissibilità della proposta concordataria e del piano attestato in esame per non essere conforme alla tipologia di proposta concordataria effettivamente indirizzata al ceto creditorio, va rimarcato un ulteriore profilo di inammissibilità: quello afferente alla durata (7 anni) della procedura.

E' noto, al riguardo, che per la prevalente giurisprudenza di merito – supportata dalla più autorevole dottrina aziendalistica, fondata su valutazioni di tipo economico/commerciale – un piano può dirsi davvero realizzabile solo entro un arco temporale ricompreso tra i tre e i cinque anni; in caso di previsione di durata superiore l'interessato dovrebbe motivare adeguatamente la scelta operata e, soprattutto, dovrebbe predisporre misure dirette a prevenire rischi non agevolmente pronosticabili che possono, comunque, compromettere l'attuazione del piano.



Nelle “Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi”, pubblicate da Università di Firenze – Assonime – CNDC si legge che *in un periodo congiunturale tanto negativo, sia a livello mondiale che nazionale, viene in evidenza la regola secondo cui più è ridotto il segmento temporale in discorso (nдр: il periodo temporale di durata del programma di risanamento) minore è il rischio di (mal)prevedere le tendenze future, che inevitabilmente condizionano il raggiungimento degli obiettivi di piani ed i suoi effetti. In particolare, se l’arco temporale del piano, entro il quale l’impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i tre/cinque anni, nel caso in cui il piano abbia una durata più lunga, a monte è indefettibile un’adeguata motivazione della scelta operata e una particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate.*

Nel caso che ci occupa, la garanzia reale offerta da Fantozzi Samanta, socio illimitatamente responsabile (ipoteca volontaria su immobile personale) – come verificato dal Commissario Giudiziale – ha valore pressoché nullo (l’immobile risulta, infatti gravato da due iscrizioni ipotecarie).

Parimenti, la previsione aggiuntiva di clausola penale per il caso di recesso anticipato nella misura di € 160.000,00, con contestuale previsione della condizione del *solve et repete*, non giustifica in termini garantistici lo slittamento in avanti dell’orizzonte temporale di adempimento del piano.

La durata ipotizzata di sette anni, si ripete, in assenza di adeguate garanzie finalizzate a vanificare gli elementi di rischio non agevolmente prevedibili in questa fase, si pone in contrasto (oltre che coi principi aziendalistici di cui si è dato conto) anche col principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.; legge n°89/2001) che fissa in sei anni il termine di durata massima delle liquidazioni concorsuali (si ricordi che la proposta in esame dovrebbe essere riqualficata come concordato liquidatorio).

Infine, l’attestazione di fattibilità – pur depositata dalla ricorrente (cfr. relazione del 20.2.2014), a fronte dei rilievi che precedono, non pare attendibile.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nel procedimento di omologa di concordato preventivo iscritto al RG n°4/2013

Respinge la domanda di omologa del concordato preventivo proposto da IL NORCINO FP di Fantozzi Giuseppe snc.




Manda alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi al Procuratore della Repubblica di Avezzano (anche ai fini dell'art. 7 L.Fall), al proponente, al Commissario Giudiziale, nonché per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 L. Fal..

Avezzano, 22.10.2014

Il Giudice relatore

Dr.ssa Francesca Proietti

Il Presidente  
Dr. Eugenio Forgiaro



IL CASO.it